

## CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 14 novembre 2006, n. 6683

### **Riforma T.A.R. Calabria – Catanzaro: I Sezione, nn. 1998/2004, 2430/2004, 2431/2004.**

*I vizi del procedimento elettorale si traducono in vizi propri dell'atto di proclamazione e sono deducibili al momento di impugnare la proclamazione degli eletti. Per le liste ammesse alla competizione, l'interesse ad impugnare l'ammissione delle altre liste insorge al momento della proclamazione degli eletti e non prima, come invece si verifica per le liste escluse.*

*Gli adempimenti formali previsti dall'art. 28 del t.u. 570/1960, tra i quali la raffigurazione del simbolo e la lista e il luogo e gli estremi di nascita dei candidati, hanno carattere essenziale e non ammettono equipollenti, in quanto strettamente funzionali alla garanzia della intervenuta formazione della lista dei candidati antecedentemente alla raccolta delle firme di presentazione ma soprattutto ad assicurare la certa direzione delle manifestazioni di volontà espresse dai sottoscrittori.*

*Omissis.*

2.3) L'Adunanza Plenaria di questo Consiglio (24 novembre 2005, n. 10) ha definitivamente chiarito che tutti i vizi del procedimento elettorale si traducono in vizi propri dell'atto di proclamazione e sono deducibili al momento di impugnare la proclamazione degli eletti. Sono perciò infondate tutte le eccezioni d'inammissibilità del ricorso in primo grado e del presente appello perché riguardanti vizi procedurali anteriori alla proclamazione. Per le liste ammesse alla competizione, l'interesse ad impugnare l'ammissione delle altre liste insorge al momento della proclamazione degli eletti e prima, come invece si verifica per le liste escluse, portatrici di un danno diretto e attuale, [N.B.: così nel testo].

*Omissis.*

La Sezione ritiene che gli adempimenti formali sanciti dall'art. 28 comma 4, D.P.R. n. 570/60, hanno carattere sostanziale e non ammettono equipollenti, in quanto strettamente funzionali non soltanto alla garanzia dell'intervenuta formazione della lista dei candidati in epoca antecedente alla raccolta delle firme di presentazione, ma anche e soprattutto ad assicurare la certa direzione delle manifestazioni di volontà espresse dagli elettori sottoscrittori (Cons. Stato, V, 23 settembre 2005, n. 5011; 27 ottobre 2005, n. 5985). Nel quadro dei predetti requisiti sostanziali è da comprendere il simbolo recante la raffigurazione del contrassegno della lista perché diretto, insieme alle altre indicazioni, a garantire che i presentatori che sottoscrivano percepiscano immediatamente i soggetti (sindaco e candidati al consiglio comunale) che partecipano alla competizione tramite le liste da loro sottoscritte. La raffigurazione del simbolo che rappresenta l'elemento più vistoso, apposto sulla prima pagina del modulo, non può essere sostituita dalla sua descrizione - anche ivi contenuta - a sensi dell'art. 28 DPR n. 570/60. Nel bilanciamento degli interessi alla massima partecipazione e alla consapevolezza dei presentatori delle liste, è quest'ultimo a prevalere, a garanzia degli elettori che gli organi rappresentativi dell'ente locale siano effettiva manifestazione della loro volontà. Per nessuna delle tre liste le cui copie autentiche sono acquisite in atti ("...", "...", "...") è apposto il contrassegno nell'apposito spazio del modulo e la censura deve essere accolta. Non rileva che il modulo sia stato autenticato dal pubblico ufficiale. L'autentica investe quello che il documento cartaceo effettivamente riporta e non quello che non c'è, come nella specie il contrassegno di lista.

3.3) E' inoltre fondata la censura - anche riproposta in appello - di inammissibilità della lista "..." con candidato sindaco ..., per la quale sono indicati solo i nominativi dei candidati alla carica di consigliere comunale ma non le generalità come è per tutte le altre liste. L'art. 28, co. 3 DPR n. 570/60 precisa che la firma dei sottoscrittori deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi. La data e il luogo di nascita sono quindi un elemento essenziale del modulo al pari della raffigurazione del simbolo e non una semplice formalità, nell'ambito delle "forme sostanziali" già esaminate dal Collegio (nella sentenza 3 marzo 2005, n. 835), per gli atti di particolare delicatezza ed importanza nella vita della collettività quali sono la presentazione delle liste elettorali, nelle quali elemento essenziale della consapevolezza dei sottoscrittori è soprattutto la persona dei soggetti candidati alla carica di sindaco e di consigliere, senza possibilità di errori dovuti ad omonimia, che possono essere impediti soltanto se le generalità dei candidati siano completamente riportate e comprendano cioè anche i dati anagrafici.

*Omissis.*